



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 09.03.2023

Info/52.23/GIURISPRUDENZA SFALCI E POTATURE: se non sono rifiuti va dimostrato

**GIURISPRUDENZA SU SFALCI E POTATURE:
SE NON SONO RIFIUTI VA DIMOSTRATO**

In mancanza di elementi per desumere che **sfalci e potature** non rientrano nell'ambito della disciplina sui **rifiuti** ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006, essi sottostanno alla relativa normativa e il loro trasporto non autorizzato è illecito.

Così si è espressa la **Corte di Cassazione** nella sentenza **1° febbraio 2023, n. 4221** in relazione al sequestro di un veicolo per il "fumus" (probabilità della commissione dell'illecito) del reato di trasporto abusivo di rifiuti, ex articolo 256 del Dlgs 152/2006, consistenti in sfalci e potature in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Come noto l'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 escludono da campo di applicazione dei rifiuti *“le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”*.

Pertanto tali materiali non ricadono nella normativa sui rifiuti se trattasi di sfalci e potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, senza mettere il pericolo salute o ambiente.

Secondo la Corte di Cassazione **se però mancano elementi dai quali desumere** che gli sfalci e le potature trasportati **siano destinati a essere utilizzati in una delle attività elencate** all'articolo 185, comma 1, lettera f), del Dlgs 152/2006, è corretta la decisione del Tribunale di attribuire a tali materiali **la qualifica di rifiuti** e quindi ritenere sussistente il *fumus commissi delicti* (probabilità di commissione del reato) con riferimento al reato di trasporto illecito di cui all'art. 256 de D.Lgs. n. 152/2006.

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla sentenza allegata